



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 maggio 2011 (18.05)
(OR. en)**

10355/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0120 (NLE)**

TDC 6

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	17 maggio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 269 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 269 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.5.2011
COM(2011) 269 definitivo

2011/0120 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri sono disposti ad aumentare i volumi contingenti dei prodotti di cui alla presente proposta di regolamento e a modificare la designazione dei prodotti per il contingente con numero d'ordine 09.2631, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti. Era inoltre necessario chiudere il contingente tariffario relativo al numero d'ordine 09.2947.

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali).

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto nell'ambito del gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Modifica di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti per un ammontare complessivo di – 837 623 EUR.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Nell'allegato della proposta di regolamento figurano gli aumenti e le modifiche dei contingenti autonomi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio¹ ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi nell'ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2767, 09.2813, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione. È pertanto necessario aumentare detti volumi contingentali a decorrere dal 1° luglio per i contingenti tariffari aventi numeri d'ordine 09.2767 e 09.2813 e dal 1° gennaio per i contingenti tariffari aventi numeri d'ordine 09.2628, 09.2629 e 09.2635.
- (3) È inoltre opportuno rivedere la designazione dei prodotti per il contingente tariffario autonomo dell'Unione recante il numero d'ordine 09.2631.
- (4) Inoltre non è più nell'interesse dell'Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2011. Occorre pertanto chiudere il contingente con numero d'ordine 09.2947 a decorrere dal 1° luglio 2011 e cancellare la riga corrispondente dall'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.
- (6) Poiché alcune delle misure previste dal presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011 e altre dal 1° luglio 2011, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalle stesse date ed entri immediatamente in vigore,

¹ GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2767, 09.2813 e 09.2631 sono sostituite dalla righe che figurano nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2628, 09.2629 e 09.2635 sono sostituite dalla righe che figurano nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2947 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 1)

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2767	ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile	1.1.-31.12.	4 300 tonnellate	0%
09.2813	ex 3920 91 00	94	Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2'-etilenediossietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	1.1.-31.12.	3 000 000 m ²	0%
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)	1.1.-31.12.	5 000 000 unità	0%

ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2)

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (\pm 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso	1.1.-31.12.	1 900 000 m ²	0%
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)	1.1.-31.12.	600 000 unità	0%
09.2635	ex 9001 10 90	20	Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)	1.1.-31.12.	3 300 000 km	0%

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2010: **14 079 700 000 EUR**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ²	Periodo di 6 mesi con inizio l'1.7.2011
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	- 0,8

4. MISURE ANTIFRODE

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.

5. Altre osservazioni

² Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

ALLEGATO I

Valido a decorrere dall'1. 7.2011:

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1

Designazione del prodotto	Quantitativo contingentale (unità/tonnellate)	Prezzo stimato (EUR per tonnellata, m ²)	Dazio (%) (TDC 2011)	Dazio contingentale (%)	Perdita di entrate prevista (in EUR)
Ossido di allile e glicidile 09.2767	+ 1 800 tonnellate (quantità iniziale: 2 500 tonnellate)	4 500	5,5	0	445 500
Pellicola 09.2813	+ 1 000 000 m ² (quantità iniziale: 2 000 000 m ²)	6,26	6,1	0	381 860

Perdita di entrate complessiva:

(827 360 EUR – 206 840 EUR) = 620 520 EUR netti.

ALLEGATO II

Valido a decorrere dall'1. 1.2011:

Contingenti tariffari di cui all'articolo 2

Designazione del prodotto	Variazione del quantitativo contingente (tonnellate/g)	Prezzo stimato (EUR per m ² , unità, km)	Dazio (%) (TDC 2011)	Dazio contingente (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingente (in EUR)
Fibra di vetro 09.2628	+ 1 550 000 m ² (quantità iniziale: 350 000 m ²)	0,96	7	0	104 160
Manici 09.2629	+ 360 000 unità (quantità iniziale: 240 000 unità)	2,32	6	0	50 112
Fibre ottiche 09.2635	+ 700 000 km (quantità iniziale: 2 600 000 unità)	6,66	2,9	0	135 198

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingente:
(289 470 EUR – 72 367 EUR) = 217 103 EUR netti.